

Unione Agro Aquileiese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

COPIA

ANNO 2018 N. 31 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2019–2021 DELL'UTI AGRO AQUILEIESE – ART.13, COMMA 11 DELLA L.. N.26/2014 E S.M.I.

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala consigliare del Comune di Cervignano del Friuli si è riunita l'Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano:

COMUNE			
Cervignano del Friuli	SAVINO GIANLUIGI	Sindaco	Presente
Aiello del Friuli	BELLAVITE ANDREA	Sindaco	Presente
Bicinicco	BOSSI GIOVANNI BATTISTA	Sindaco	Assente
Aquileia	SPANGHERO GABRIELE	Sindaco	Presente
Bagnaria Arsa	TIUSSI CRISTIANO	Sindaco	Presente
Campolongo Tapogliano	MASUTTO CRISTINA	Sindaco	Presente
Chiopris-Viscone	PERUSIN RAFFAELLA	Sindaco	Presente
Fiumicello Villa Vicentina	SGUBIN LAURA	Sindaco	Presente
Palmanova	MARTINES FRANCESCO	Sindaco	Presente
Ruda	LENARDUZZI FRANCO	Sindaco	Presente
Terzo d'Aquileia	TIBALD MICHELE	Sindaco	Presente
Torviscosa	FASAN ROBERTO	Sindaco	Presente

Assiste il Segretario UTI dott. MUSTO ANDREA.

Constatato il numero dei componenti l'Assemblea intervenuti, in forza dell'art. 16 comma 2 lett. c) dello Statuto dell'Unione assume la presidenza il dott. SAVINO GIANLUIGI Sindaco di Cervignano del Friuli nella sua qualità Presidente dell'Unione, il quale espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

RITENUTO di procedere con votazione palese per alzata di mano dei componenti presenti;

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 12

PRESENTI: 11

FAVOREVOLI: unanimità.

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, dai componenti presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2019–2021 DELL'UTI AGRO AQUILEIESE – ART.13, COMMA 11 DELLA L.. N.26/2014 E S.M.I.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito il "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell'art. 7 e dell'art.56 quater della medesima legge, è stata istituita l'UTI AGROAQUILEIESE;

RICHIAMATE altresì:

- la L.R. n. 18/2015 : "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;
- la L.R. n. 34/2015: "Legge di stabilità 2016";

così come modificate dalla L.R. 10/2016;

- la L.R. 25/2016: "Legge di stabilità 2017";
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 "Legge di stabilità 2018";

PRESO ATTO che l'art.50 della L.R. n.18/2015 prevede che le UTI si avvalgano del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino a costituzione dei medesimi da parte dell'Uti stessa;

PRESO ATTO che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 del 26.07.2018 è stato nominato il Revisore dei Conti dell'U.T.I. Agro Aquileiese per il periodo 22.08.2018 - 21.08.2021, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. Del 28.02.2017;

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci istituita ai sensi dell'art.7 della L.R. 26/2014 e s.m.i. con cui sono stati approvati Statuto ed Atto Costitutivo dell'Unione Intercomunale Agro Aquieliese;

RICORDATO che l'Unione è costituita di diritto ai sensi dell'art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Fiumicello-Villa Vicentina, mentre i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino in questa Unione, non hanno provveduto a deliberare né l'approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016 e neppure l'ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Visco.

PRESO ATTO che con decorrenza 1° luglio 2016 – Delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 29.06.2016 – sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni:

elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; statistica;

catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;

ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale.

Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione;

RILEVATO che con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Agro Aquileiese n° 1 dd. 09/11/2016 sono state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione stessa con decorrenza 1° gennaio 2017:

gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

gestione dei servizi tributari:

VISTA, inoltre, la successiva deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 9 del 19/12/2016 con cui si è definitivamente stabilito e quindi confermato di individuare quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione suddetta, con decorrenza 01/01/2017, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e s.m.i., le seguenti funzioni:

gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO l'art. 56 ter della L.R. 26/2014, così come introdotto dall'art. 28 della L.R. 20/2016, che prevede:

- al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall'UTI a decorrere dal 1.01.2017;
- al comma 3 che, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il SSC è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di cui alla all'art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria;
- al comma 4 che le Unioni predispongano il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni alle UTI. Tale crono programma è stato approvato con delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 nel quale si è previsto che il passaggio avvenga con la data del 01.09.2017. Per il periodo 01.01.2017 31.08.017, l'Uti gestisce tale servizio avvalendosi della struttura del comune di Cervignano del Friuli. Alla data odierna, quindi, la Funzione Socio Assistenziale è definitivamente e completamente gestita dall'Uti;

CONSTATATO, alla luce di quanto su esposto, che a decorrere dal 01.01.2017 risultano trasferite in Uti le seguenti Funzioni Comunali:

Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

Statistica;

Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

Gestione dei servizi tributari;

Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i ;

inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;

ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione.

oltre la gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica di competenza provinciale di cui alle disposizioni contenute all'art.43 della L.R. 20/2016;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 1 del 26 aprile 2016 con la quale è stato eletto il Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Cervignano del Friuli, Dott. Gianluigi Savino, riconfermato Sindaco pro-tempore con le elezioni amministrative dello scorso 11.06.2017;

RILEVATO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati

individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO, pertanto, che con decorrenza 01.01.2015 tutta la disciplina contabile è stata riordinata con la chiusura della fase di sperimentazione ed introduzione generale del nuovo ordinamento, ovvero l'avvio della nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che:

- l'art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) dispone che i bilanci di previsione finanziario degli enti locali vengano deliberati annualmente, si riferiscano almeno ad un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118:
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre, salvo proroghe definite con legge statale, ovvero con decreto del Ministero dell'Interno, il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. e i relativi allegati, contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 170 inerente il Documento unico di programmazione, che viene definito "presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione (comma 5);

VISTI, quindi, in tema di termini per l'adozione del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021:

- l'art.13 della L.R. 26/2016 che al comma 11 testualmente recita: L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri;
- l'art. 38, comma 2, della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) che ha precisato che le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni;
- la mancanza di una legge regionale che fissi direttamente una specifica tempistica per l'anno 2019, a modifica di quella definita a livello statale;
- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale gli Enti locali deliberano il Bilancio annuale di previsione entro il 31/12 di ciascun anno;
- il decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. del 17.12.2018 n.292, col quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, viene differito al 28.02.2019 a seguito intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22.11.2018, secondo quanto stabilito dall'art.151 del D.Lgs n.267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 72 del 28.11.2018 avente ad oggetto "PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2019–2021 DELL'UTI AGRO AQUILEIESE – Art.13, comma 11 della L.. n.26/2014 e s.m.i." che in questa sede si fa propria;

PRECISATO che con nota Prot Pec n.11835 del 29.11.2018, la suddetta delibera con i relativi allegati, è stata trasmessa ai singoli Comuni aderenti all'Unione affinché si esprimano in merito, così come previsto all'art.13, comma 11, della L.R. n.26/2014;

RILEVATO che non risultano espresse valutazioni negative da parte dei consigli dei Comuni chiamati ad esprimersi in merito alla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati dell'Uti Agro Aquileiese;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dai Titoli e Tipologie per l'entrata e dai Titoli - Missioni e Programmi per la spesa;

CONSIDERATO che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 2 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui – Bilancio di cassa per il primo anno;

CONSTATATO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base:

- a) alle comunicazioni trasmesse all'Unione dai singoli Comuni aderenti alla stessa con riferimento ai costi delle singole funzioni trasferite in Uti dal 01.01.2017;
- b) alla comunicazione dei dati contabili di Entrata e Spesa trasmessi dal Responsabile del Servizio Sociale, trasferito in Unione dal 01.09.2017;
- c) alle indicazioni fornite dall'Amministrazione dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2019, 2020 e 2021;
- d) alle disposizioni legislative regionali per ciò che attiene il trasferimento riferito al fondo ordinario transitorio regionale a favore delle Unioni Territoriali Intercomunali di cui alla Legge Regionale di stabilità n.45/2017 e relativa collegata. Il bilancio dell'Unione, infatti, deve essere approvato "a legislazione vigente", pertanto non essendo ancora consultabile alla data odierna neppure la bozza della legge regionale di stabilità per il 2019 e relativa collegata da cui poter ricavare la metodologia di calcolo dei nuovi trasferimenti, le previsioni di tali trasferimenti indicate nel bilancio previsionale 2019-2021 dell'Unione rispecchiano quanto approvato con la Tabella P di cui all'art.10, comma 2, della L.R. n.45/2017, unico documento legislativo valido al momento dell'approvazione del presente atto deliberativo:

e) alle richieste dei Titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2019, 2020 e 2021;

PRECISATO che NON si è provveduto ad inserire in bilancio l'opportuna voce di stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto da una puntuale verifica e confronto con il Servizio Sociale di Base, Responsabile delle entrate dell'Unione oggetto di FCDE, pertanto di supposta dubbia e difficile esazione, si è giunti alla conclusione che seppur la previsione di tali risorse sia collocata al Titolo 3° dell'entrata e si tratti, tutto sommato, di un'entrata potenzialmente "a rischio" incassi, in realtà per le stesse sarà sempre assicurata una copertura al 100% dello stanziamento essendo co-obbligati i Comuni fruenti del S.S.B. a sostenerne i costi qualora l'utenza risulti inadempiente e non provveda, quindi, ai dovuti pagamenti;

VISTO il prospetto esplicativo del presunto Avanzo di Amministrazione 2018 - **Allegato Sub.D**) – che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e dal quale si evince il Risultato di Amministrazione presunto riferito all'anno 2018, quantificato in <u>€492.116,92</u>;

PRESO ATTO che una quota corrispondente ad €116.334,09 del suddetto Avanzo di Amministrazione, essendo vincolata per legge a spese correnti a seguito concessione contributo per la lotta alla povertà ed erogato dal Ministero del Lavoro e politiche Sociali – giusto decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 11.06.2018 al num.2056, è già stata applicata, in sede di approvazione del Bilancio previsionale 2019-2021, imputazione esercizio 2019, nella parte corrente del Bilancio stesso;

PRECISATO che in Unione non vi sono entrate riferite ai proventi da concessioni edilizie;

RILEVATO che il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

RICORDATO che:

- con deliberazione UDP n. 40 del 26.07.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 2021:
- con deliberazione ADS n. 12 del 26.07.2018 è stato presentato ed approvato il DUP per il triennio 2019-2021 rinviando alla nota di aggiornamento l'eventuale adeguamento qualora variasse il quadro normativo di riferimento statale e regionale e qualora vi fossero dei mutamenti degli obiettivi operativi dell'Ente, così come chiarito dalla Commissione Arconet (faq n. 10);

RILEVATO che, successivamente alle succitate deliberazioni, sono state adottate alcune modifiche legislative e l'Amministrazione dell'UTI ha ritenuto, sulla base delle linee programmatiche, di integrare alcuni aspetti della programmazione dell'Ente;

RICORDATO che il termine per l'approvazione del DUP qualora non sia stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione è fissato, in base all'art. 170, comma 1, secondo periodo del Tuel, al 15 novembre di ciascun anno, in considerazione del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario indicato, quale termine ordinario, al 31 dicembre di ciascun anno;

EVIDENZIATO che il termine del 15 novembre è un termine ordinatorio, non perentorio (come chiarito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nel corso della seduta del 18 febbraio 2016), pertanto, al fine di rendere il documento di programmazione veritiero rispetto alle disponibilità finanziarie dell'ente, si è ritenuto opportuno procedere alla stesura della nota di aggiornamento ad un momento successivo rispetto a quanto definito dalla normativa e comunque idoneo all'approvazione del Bilancio 2019-2021 entro il termine del 31/12/2018;

PRECISATO che il documento di programmazione deve rispondere alle esigenze dell'Unione, nell'ottica di una stesura che serva quale strumento di programmazione, oltre a dover avere una piena corrispondenza con il quadro normativo di riferimento e a configurarsi quale atto propedeutico alla stesura dello schema di Bilancio di

Previsione Finanziario 2019 – 2021;

CONSIDERATO che la nota di aggiornamento del DUP si configura come lo schema del DUP definitivo e viene presentata unitamente allo schema di bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO l'allegato schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021, predisposto dal Servizio Finanziario dell'Ente, in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione UTI, a modifica del DUP approvato con precedente deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 12, che in questa sede, quindi, si va a modificare, integrare e quindi a riapprovare, dando atto che la programmazione in esso contenuta trova esatta corrispondenza nell'allegato Bilancio di Previsione 2019-2021 - **Allegato Sub. A**);

CONSIDERATO l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul Documento Unico di Programmazione e sul Bilancio di Previsione, solo all'atto dell'approvazione finale dei suddetti documenti da parte dell'Assemblea dei Sindaci, e, pertanto, in questa sede - **Allegato Sub. O**); ;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.11 del Principio Contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs n.118/2011) in questa sede di andrà ad approvare anche la "Nota integrativa al Bilancio di previsione 2019-2021" - **Allegato Sub.C**);

RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le precedenti norme concernenti il patto di stabilità (ovvero: l'art. 1 comma 463 della L. 11/12/2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" il quale conferma gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

CONSIDERATO pertanto che, a normativa vigente, anche per l'esercizio 2019 e triennio 2019-2021, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

PRESO ATTO che con l'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015, così modificato dall'art.9, comma 18, della LR n.44/2017, si è stabilito che le UTI siano soggette al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024;

VISTA la deliberazione ADS n. 17 del 12.09.2018, esecutiva a norma di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2017, quantificando il risultato di amministrazione complessivo in Euro 361.148,94;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRECISATO che:

- con riferimento alle tariffe da applicare a ciascun fruitore del servizio di confezionamento e consegna dei pasti a domicilio, che si provvederà a mantenere invariata la tariffa applicata nel 2018 per i primi due mesi del 2019, mentre a decorrere dal 01.03.2019 si applicheranno le nuove tariffe così come definite nel proprio precedente atto UDP N. 68 del 28.11.2018;
- con riferimento alle tariffe da applicare a ciascun fruitore del servizio di assistenza domiciliare, la percentuale di copertura del costo applicata nel 2018, rimarrà invariata nell'esercizio 2019;

EVIDENZIATO che nella previsione del bilancio in approvazione con il presente atto si sono inseriti, **tra le entrate:**

- i trasferimenti regionali per le Funzioni del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i.:
- i trasferimenti regionali Fondo Ordinario Transitorio Uti necessari alla copertura sia dei costi diretti delle funzioni trasferite in Uti che di quelli inerenti le c.d. Funzioni trasversali necessari alla

- sopravvivenza dell'Unione;
- per entrambe le suddette entrate si ribadisce che per la loro previsione si è tenuto conto di quanto sancito nella Legge Regionale di stabilità n.45/2017 e relativa collegata. Il bilancio dell'Unione, infatti, deve essere approvato "a legislazione vigente", pertanto non essendo ancora consultabile alla data odierna neppure la bozza della legge regionale di stabilità per il 2019 e relativa collegata da cui poter ricavare la metodologia di calcolo dei nuovi trasferimenti, le previsioni di tali trasferimenti indicate nel bilancio previsionale 2019-2021 dell'Unione rispecchiano quanto approvato con la Tabella P di cui all'art.10, comma 2, della L.R. n.45/2017, unico documento legislativo valido al momento dell'approvazione del presente atto deliberativo;

tra le spese:

- l'ammontare complessivo presunto delle spese necessarie alla gestione delle funzioni trasferite in Unione a decorrere dal 01.01.2017 Spese sia correnti che in conto capitale;
- per quanto concerne le spese correnti, gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni istituzionali e dei servizi attribuiti all'Ente, contraendo in maniera rilevante le scelte che non fossero riconducibili a spese obbligatorie o non comprimibili, individuando criteri di impiego che non rispondano ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- per quanto riguarda le spese per lavoro flessibile sottoposte ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., si dà atto che nel bilancio previsionale 2019-2021 è stata prevista una spesa pari a <u>Euro 68.652,10</u>. Il limite di spesa massimo consentito per questa tipologia di spesa è pari ad € 88.477,27 e si provvede alla copertura, in termine di limite, mediante cessione di Euro 62.000,00 da parte di tutti i Comuni dell'Unione, deliberazione UDP n. 21 del 22/05/2017 ed di Euro 26.477,27 da parte del Comune di Cervignano del Friuli, atto G.M. n. 211 del 21/11/2018;

DATO ATTO che lo schema di bilancio tiene conto delle indicazioni fornite dagli Uffici dell'Unione, dall'Amministrazione, nonché delle esigenze dei servizi, in omogeneità con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

RILEVATO che:

i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo come disposto dall'art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000; le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio rispettano i limiti stabiliti dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;

nel bilancio di previsione pluriennale, per le motivazioni più sopra già esposte, NON è stato iscritto il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) come richiesto dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

viene applicato al bilancio di previsione in esame una quota del risultato di amministrazione presunto 2018 vincolato da trasferimenti di €116.334,09 a seguito concessione contributo per la lotta alla povertà ed erogato dal Ministero del Lavoro e politiche Sociali – giusto decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 11.06.2018 al num.2056,;

lo schema del Bilancio di Previsione 2019/2021, inoltre, è predisposto nel rispetto delle nuove disposizioni dettate in tema di concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, dalla Legge di bilancio 2017 che richiama la disciplina del pareggio di bilancio, che consiste nel conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza (sia in fase di previsione che di rendiconto), nonostante l'Uti non ne abbia l'obbligo se non dall'esercizio 2024;

l'Unione non ha in essere debiti o mutui e non ne programma la contrazione per il triennio qui considerato;

VISTO, inoltre, l'art.10, comma 2, della L.R. 24/2016 che modifica l'art.8 della L.R n.18/2015 aggiungendo dopo il comma 5, il comma 5 bis che testualmente recita:

5 bis. I comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.

Ne consegue che nelle more di conoscere l'esatto trasferimento regionale triennio 2019-2021 riconosciuto alle UTI, al fine di conseguire una chiusura del Bilancio previsionale 2019-2021 in "equilibrio" ovvero "a pareggio" delle spese con le entrate, è stata prevista una compartecipazione ai costi da parte dei Comuni aderenti all'Uti stessa, dando atto sin d'ora che la stessa sarà rimodulata e corretta, in più o in meno con apposita variazione di bilancio, non appena sarà conosciuta l'esatta entità dei trasferimenti regionali a favore della nostra Unione Territoriale Intercomunale;

RITENUTO opportuno precisare sin d'ora che le previsioni 2019-2021 potrebbero essere oggetto di variazioni, soprattutto in conseguenza:

- delle eventuali adesioni dei comuni attualmente non aderenti all'UTI o uscite di quelli aderenti;
- della volontà di riportare all'interno dei singoli comuni una o più funzioni attualmente gestite in Unione:
- dell'avvio di eventuali convenzioni con i comuni aderenti all'UTI per la gestione di servizi;
- della necessità di integrare o prevedere la compartecipazione dei singoli comuni aderenti all'Uti AgroAquileiese, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione all'Unione, qualora le risorse attualmente previste a bilancio si rilevassero insufficienti a sostenere i costi, sia diretti che indiretti, necessari all'esercizio delle funzioni trasferite;
- all'integrazione di poste derivanti:
- a) dalla gestione in generale;
- b) da ulteriori nuove indicazioni dell'Assemblea;
- c) da interventi legislativi in merito;

RICHIAMATA:

- la delibera di UDP n. 59 del 08/10/2018 avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020. VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA con la quale si è approvato il piano triennale 2018/2020 dei fabbisogni di personale;
- l'atto adottato dal Presidente dell'Unione del 10.01.2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Unione stessa;

DATO ATTO che, in base al disposto di cui al comma 4 dell'art. 6 del D.lgs 165/2001, il piano del fabbisogno del personale, prima di procedere a nuove assunzioni nel 2019, sarà aggiornato in coordinamento con la programmazione economico finanziaria ed in rapporto funzionale diretto con il PEG;

PRECISATO che a decorrere dall'esercizio 2019, ai sensi dell'art.21, comma 6, del D.Lgs.n.50/2016 ed in esecuzione a quanto stabilito dal 9° decreto correttivo di Arconet del 29.08.2018 succitato, gli Enti Locali sono tenuti a predisporre le schede biennali per l'acquisto di beni e servizi d'importo superiore ad €40.000,00 da allegare anch'esse al DUP, facendone parte integrante e sostanziale dello stesso. Per l'UTI AgroAquileiese sono state predisposte due schede consultabili nel DUP stesso ed inerenti i seguenti servizi:

- SERVIZIO DELLO SPORTELLO DI PROMOZIONE E SUPPORTO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (L.R. 19/2010 e s.m.i.);
- SERVIZIO DI TRASPORTO CON ASSISTENZA PER PERSONE DISABILI PER I COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE;

DATO ATTO che il Tesoriere dell'Ente è individuato nel "CREDITO COOPERATIVO FRIULI CREDIFRIULI – Società Cooperativa", con sede a Udine, Via Giovanni Paolo II n°27 e corrisponde al medesimo Tesoriere del Comune Capofila fino a nuovo affidamento (art.50, L.R. n.18/2015);

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio dell'Uti Agro Aquileiese 2018/2020 con funzione autorizzatoria;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, art. 10, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

VISTO, quindi, lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – **Allegato Sub.B**);

RICHIAMATO il punto 9.3 del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che delinea la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO, inoltre, il parere dell'Organo di Revisione contabile dell'Ente redatto secondo il disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b) del Dlgs. 267/2000 formulato in data 10.12.2018 ed assunto al Protocollo PEC n. 12202 del 10.12.2018 - **Allegato Sub.O**);

EVIDENZIATO che l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 in Assemblea dei Sindaci entro il termine di scadenza del 31.12.2018 consente l'eliminazione totale di alcuni limiti di spesa (es. Studi ed incarichi di consulenza, Rappresentanza, Relazioni Pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, formazione personale dipendente NON obbligatoria, autovetture, sponsorizzazioni) ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 97/2017;

RIBADITO, inoltre, che per quanto riguarda la spesa per lavoro flessibile, sottoposta ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., nel bilancio previsionale 2019-2021 è stata prevista per un importo pari ad Euro 68.652,10. Il limite di spesa massimo consentito per questa tipologia di spesa è pari ad € 88.477,27 e si provvede alla copertura, in termine di limite, mediante cessione di Euro 62.000,00 da parte di tutti i Comuni dell'Unione, deliberazione UDP n. 21 del 22/05/2017 ed di Euro 26.477,27 da parte del Comune di Cervignano del Friuli, atto G.M. n. 211 del 21/11/2018;

VISTI, pertanto:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 2021, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
- la nota di aggiornamento al D.U.P. ad integrazione, modifica ed aggiornamento del DUP approvato con atto ADS n. 12 del 26.07.2018;

EVIDENZIATO che in applicazione dell'art.10, comma 6, della L.R. n.24/2016, le Unioni territoriali intercomunali applicano la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017.

DATO ATTO che:

- il Conto del Bilancio 2017 è stato approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci ed è consultabile al seguente link: http://www.agroaquileiese.utifvg.it/index.php?id=6866
- l'Uti AgroAquileiese NON ha approvato un Conto Consolidato 2017 in quanto non possiede quote azionarie in Società Link: http://www.agroaquileiese.utifvg.it/index.php?id=7762;

RITENUTO, a mero titolo conoscitivo, di allegare al presente atto, al fine di trasmetterlo all'Assemblea ei Sindaci, anche copia del bilancio 2019-2021 articolando le tipologie in categorie e i programmi in macroaggregati;

VISTI, inoltre:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del F.V.G";
- la L.R. 11 marzo 2016, n. 3;
- il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili:
- lo Statuto dell'Unione;
- la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017);
- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018);
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 2020";
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 "Legge di stabilità 2018";
- D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.97/2017;
- Il Decreto Legislativo n.50/2016 Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art.21;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00;

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

SI PROPONE

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:

- 1) approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2019/2021, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici oltre che ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
- A) la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, redatta sulla base delle disposizioni degli articoli 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio), in considerazione delle modifiche normative ed organizzative sopravvenute successivamente all'approvazione del DUP 2019-2021, dando atto che la programmazione in essa contenuta trova esatta corrispondenza nell'allegato Bilancio di Previsione 2019-2021. Si dà atto che il presente documento di programmazione è propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e nella sua stesura si è tenuto conto delle risorse a disposizione dell'Amministrazione, nonché dell'effettiva disponibilità di impiego Allegato Sub. A);
- B) lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri **Allegato Sub. B)**;
- C) gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione Allegato Sub.D);
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato **Allegato Sub.E)**;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità Allegato Sub.F);
 - la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione **Allegato Sub.C**);
 - Piano degli Indicatori Sintetici di Bilancio, Indicatori Analitici delle Entrate e Indicatori Analitici delle spese **Allegato Sub.G**);
 - il prospetto degli equilibri di bilancio Allegato Sub.H);
 - il Quadro generale riassuntivo Allegato Sub.I);
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativi al Rendiconto 2017 **Allegato Sub.L**);;
 - la tabella relativa ai nuovi parametri di deficitarietà strutturale aventi decorrenza dal conto del bilancio dell'esercizio 2017 **Allegato Sub.M)**;

Si dà atto che:

- il prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento, lo stesso non sarà redatto ed allegato in quanto si è in assenza degli elementi necessari alla sua predisposizione, ovvero l'UTI non ha mai contratto mutui e non ne prevede di sottoscrivere nel triennio considerato 2019-2021;
- il prospetto riferito alla determinazione del FCDE ha valore pari a zero in quanto da una puntuale verifica e confronto con il Servizio Sociale di Base, Responsabile delle entrate dell'Unione oggetto di FCDE, pertanto di supposta dubbia e difficile esazione, si è giunti alla conclusione che seppur la previsione di tali risorse sia collocata al Titolo 3° dell'entrata e si tratti, tutto sommato, di un'entrata potenzialmente "a rischio" incassi, in realtà per le stesse sarà sempre assicurata una copertura al 100% dello stanziamento

essendo co-obbligati i Comuni fruenti del S.S.B. a sostenerne i costi qualora l'utenza risulti inadempiente e non provveda, quindi, ai dovuti pagamenti;

- 2) allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la Relazione del Revisore Unico del Conto **Allegato Sub. O**);
- 3) Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio Regionale e Statale 2018 e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012 e s.m.i.;
- 4) Di dare atto che il Bilancio 2019-2021 deve essere approvato "a legislazione vigente", pertanto non essendo ancora consultabile alla data odierna neppure la bozza della legge regionale di stabilità per il 2019 e relativa collegata da cui poter ricavare la metodologia di calcolo dei nuovi trasferimenti, le previsioni degli stessi indicati nel bilancio previsionale 2019-2021 dell'Unione rispecchiano quanto approvato con la suddetta Tabella P di cui all'art.10, comma 2, della L.R. n.45/2017, unico documento legislativo valido al momento dell'approvazione del presente atto deliberativo;
- 5) Di prendere atto dei contenuti dell'art.10, comma 2, della L.R. 24/2016 che modifica l'art.8 della L.R n.18/2015, aggiungendo dopo il comma 5, il comma 5 bis che testualmente recita:
 - **5 bis.** I comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse:
 - Ne consegue che nelle more di conoscere l'esatto trasferimento regionale triennio 2019-2021 riconosciuto alle UTI, al fine di conseguire una chiusura del Bilancio previsionale 2019-2021 in "equilibrio" ovvero "a pareggio" delle spese con le entrate, è stata prevista una compartecipazione ai costi da parte dei Comuni aderenti all'Uti stessa, dando atto sin d'ora che la stessa sarà rimodulata e corretta, in più o in meno con apposita variazione di bilancio, non appena sarà conosciuta l'esatta entità dei trasferimenti regionali a favore della nostra Unione Territoriale Intercomunale;
- 6) Di stabilire sin d'ora che le previsioni 2019-2021 potrebbero essere oggetto di variazioni durante il corrente esercizio, soprattutto in conseguenza:

delle eventuali adesioni dei comuni attualmente non aderenti all'UTI o uscite di quelli aderenti;

della volontà di riportare all'interno dei singoli comuni una o più funzioni attualmente gestite in Unione; dell'avvio di eventuali convenzioni con i comuni aderenti all'UTI per la gestione di servizi;

della necessità di integrare o prevedere la compartecipazione dei singoli comuni aderenti all'Uti AgroAquileiese, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione all'Unione, qualora le risorse attualmente previste a bilancio si rilevassero insufficienti a sostenere i costi, sia diretti che indiretti, necessari all'esercizio delle funzioni trasferite;

all'integrazione di poste derivanti:

- a) dalla gestione in generale;
- b) da ulteriori nuove indicazioni dell'Assemblea;
- c) da interventi legislativi in merito;

7) di dare atto che:

il Conto del Bilancio 2017 è stato approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci ed è consultabile al seguente link: http://www.agroaquileiese.utifvg.it/index.php?id=6866

l'Uti AgroAquileiese NON ha approvato un Conto Consolidato 2017 in quanto non possiede quote azionarie in Società – Link: http://www.agroaquileiese.utifvg.it/index.php?id=7762;

- 8) di allegare al presente atto, così come trasmesso all'Assemblea dei Sindaci dall'Ufficio di Presidenza, copia del bilancio 2019-2021 articolando le tipologie in categorie e i programmi in macroaggregati **Allegati Sub.N**), **Sub.N1**), **Sub.N2**), **Sub.N3**);
- 9) di dare atto che l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 in Assemblea dei Sindaci entro il termine di scadenza del 31.12.2018, consente l'eliminazione totale di alcuni limiti di spesa (es. Studi ed

incarichi consulenza, Rappresentanza, Relazioni Pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, formazione personale dipendente NON obbligatoria, autovetture, sponsorizzazioni) ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 97/2017;;

- 10) di dare atto che per quanto riguarda le spese per lavoro flessibile sottoposte ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., nel bilancio previsionale 2019-2021 è stata prevista una spesa pari a Euro 68.652,10. Il limite di spesa massimo consentito per questa tipologia di spesa è pari ad €88.477,27 e si provvede alla copertura, in termine di limite, mediante cessione di Euro 62.000,00 da parte di tutti i Comuni dell'Unione, deliberazione UDP n. 21 del 22/05/2017 ed di Euro 26.477,27 da parte del Comune di Cervignano del Friuli, atto G.M. n. 211 del 21/11/2018;
- 11) di trasmettere, tramite l'Ufficio Segreteria dell'Unione, copia della presente deliberazione, completa dei relativi allegati, ai Comuni aderenti all'Unione, per quanto di loro competenza.

E, stante l'urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2019-2021 DELL'UTI AGRO AQUILEIESE – ART.13, COMMA 11 DELLA L.. N.26/2014 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 10 dicembre 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 10 dicembre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to SAVINO GIANLUIGI Sindaco

Il Segretario UTI F.to MUSTO ANDREA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/01/2019 al 17/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Unione Agro Aquileiese, lì 02/01/2019

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Sabina Andreuzza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

☑ dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)

□ al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L'IMPIEGATO RESPONSABILE F.to Sabina Andreuzza

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 02/01/2019

Il Responsabile del Procedimento Sabina Andreuzza